|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio****Lega Nazionale Dilettanti****COMITATO REGIONALE MARCHE**Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONACENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403**sito internet**: www.figcmarche.it **e-mail**: crlnd.marche01@figc.it**pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 103 del 09/12/2022

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc121493797)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc121493798)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc121493799)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc121493800)

[NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA 1](#_Toc121493801)

[DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 4](#_Toc121493802)

[ERRATA CORRIGE 6](#_Toc121493803)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 ALLIEVI E UNDER 15 GIOVANISSIMI**

**CALENDARI 2022/2023**

Si allegano al presente Comunicato Ufficiale i calendari relativi ai campionati in epigrafe.

**AUTORIZZAZIONE EX ART. 34/3 N.O.I.F.**

Vista la certificazione presentata in conformità all’art. 34/3 delle N.O.I.F. si concede l’autorizzazione prevista al compimento del 14° anno di età per le calciatrici e al 15° anno di età per la seguente calciatrice:

**SALUZZI SOFIA nata 21 04 2007 A.S.D. CITTA DI FALCONARA**

NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

PRIMA CATEGORIA

|  |
| --- |
|  |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del segretario Angelo Castellana, nella seduta del 098/12/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 3/12/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MONALDI MARCO | (SANGIORGESE 1922)  |   |   |   |

AMMONIZIONE (II INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CORRADINI MICHELE | (MONTOTTONE GROTTESE ASD)  |   | PANICONI ANGELO | (SANGIORGESE 1922)  |

AMMONIZIONE (I INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FABIANI ANDREA | (SANGIORGESE 1922)  |   |   |   |

UNDER 17 FEMMINILE

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| GIRONE 7 - 7 Giornata - A |
| LF JESINA FEMMINILE | - CALCIO FEMMINILE CHIETI | 1 - 3 |   |

 |

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/06/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| GIRONE 7 - 8 Giornata - A |
| ACCADEMIA GRANATA L.E. | - RECANATESE S.R.L. | - | X |

 |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del segretario Angelo Castellana, nella seduta del 098/12/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 7/12/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 80,00 CALCIO FEMMINILE CHIETI
Per comportamento particolarmente offensivo del proprio pubblico nei confronti dell'arbitro per l'intera durata della gara.

Euro 50,00 LF JESINA FEMMINILE
Per comportamento offensivo del proprio pubblico nei confronti dell'arbitro.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/12/2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUCCERI MASSIMILIANO | (CALCIO FEMMINILE CHIETI)  |   |   |   |

Per comportamento non regolamentare.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DI GESUALDO JASMIN | (CALCIO FEMMINILE CHIETI)  |   |   |   |

AMMONIZIONE (I INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CATENA GIADA | (LF JESINA FEMMINILE)  |   | LIBERATI LUCREZIA | (LF JESINA FEMMINILE)  |
| MAZZIERI NICOLE | (LF JESINA FEMMINILE)  |   |   |   |

UNDER 14 PROF. MASCHILI

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| GIRONE 6 - 9 Giornata - A |
| PERUGIA CALCIO | - ANCONA S.R.L. | 7 - 1 |   |

 |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del segretario Angelo Castellana, nella seduta del 098/12/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 8/12/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOSI GIORGIO | (PERUGIA CALCIO)  |   |   |   |

UNDER 15 FEMMINILE

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| GIRONE C - 2 Giornata - R |
| DELFINI BAINCAZZ | - TERAMO CALCIO | 2 - 1 |   |

 |

 IL SEGRETARIO IL GIUDICE SPORTIVO

 Angelo Castellana Agnese Lazzaretti

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL**

**COM. UFF. N. 100 – RIUNIONE DEL 5 DICEMBRE 2022**

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, nella riunione del giorno 5 dicembre 2022, ha pronunciato le seguenti decisioni:

**DECISIONE N. 21/2022-2023**

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano - Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni - Componente

Dott. Cristian Urbinati - Rappresentante AIA

a seguito del reclamo n. 22 promosso dalla A.S.D. MONTECASSIANO CALCIO in data 19/11/2022 avverso la sanzione sportiva della perdita della gara 0-3 applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Macerata con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 31 del 15/11/2022

nella riunione del 5 dicembre 2022,

 - esaminato il reclamo;

- letti tutti gli atti;

- relatore Giovanni Spanti

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ha inflitto alla reclamante la sanzione sportive della perdita per 3 a 0 della gara REAL PORTO - MONTECASSIANO del 12-11-2022 valevole per il campionato regionale di seconda categoria girone E per aver schierato in campo il calciatore GASPARRI GIACOMO, nato il 13-4-1995 che è risultato non essere tesserato con la società il giorno in cui si è svolto l’incontro.

 Contro tale decisione ha proposto tempestivo reclamo la A.S.D. MONTECASSIANO CALCIO sostenendo di aver schierato il calciatore in quanto riteneva che la Federazione d’ufficio avrebbe provveduto al tesseramento per il calcio a 11, essendo stato in precedenza lo stesso giocatore per il calcio a 11.

Alla luce di ciò, la reclamante ha chiesto l’annullamento della sanzione.

La Corte ha richiesto all’Ufficio Tesseramenti di comunicare quale fosse la posizione del calciatore GASPARRI GIACOMO alla data della gara ed ha ricevuto la certificazione del 30-11-2022 dalla quale risulta che alla data della gara il giocatore “*risulta NON TESSERATO. “.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce di quanto emerso nel procedimento ed in particolare da quanto attestato dall’Ufficio Tesseramenti, la Corte ritiene che il reclamo debba essere respinto in quanto il calciatore GASPARRI GIACOMO ha partecipato alla gara senza essere tesserato per la ASD MONTECASSIANO CALCIO.

 P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. MONTECASSIANO CALCIO.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 5 dicembre 2022.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Giovanni Spanti Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 9 dicembre 2022

Il Segretario f.f.

 F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

**DECISIONE N. 22/2022-2023**

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

La Corte sportiva d’appello territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni - Presidente

Dott. Giovanni Spanti - Vicepresidente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano - Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Scaloni - Componente

Dott. Cristian Urbinati - Rappresentante AIA

a seguito del reclamo n. 23 promosso dalla A.S.D. FERMANA FUTSAL 2022 in data 25/11/2022 avverso le sanzioni sportive dell’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) e della squalifica fino al 7/12/2022 all’allenatore ALESSIO SANTILLI applicate dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 47 C5 del 16/11/2022

nella riunione del 5 dicembre 2022,

 - esaminato il reclamo;

- letti tutti gli atti;

- relatore Francesco Scaloni

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, in relazione alla gara Calcio a 5 S. Elpidio a Mare - Fermana Futsal 2022 ha inflitto alla società reclamante la sanzione sportiva della ammenda di euro 400,00 “ *per aver alcuni propri sostenitori, al termine della gara, rivolto espressioni irriguardose nei confornti dei calciatori e dirigenti avversari, e per aver scavalcato le barriere di seprazione del campo di gioco generando un parapiglia generale. “*ed all’allenatore SANTILLI ALESSIO la squalifica fino al 7-12-2022 in quanto “*Non in distinta perché già sanzionato fino al 16.11.2022, entrava nello spogliatoio della Sua Società senza autorizzazione. Inoltre rivolgeva espressioni irriguardose nei confronti dei tesserati avversari e protestava con l’Arbitro. “*

 Contro tale decisione ha proposto tempestivo reclamo la A.S.D. FERMANA FUTSAL 2022 chiedendo l’annullamento delle due sanzioni o in subordine la riduzione dell’ammenda, sostenendo che il comportamento dei propri sostenitori sarebbe stato messo in atto a seguito della provocazione loro rivolta da un calciatore avversario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo contro la sanzione inflitta all’allenatore è inammissibile ai sensi di quanto dispone l’art. 137 CGS che dispone che non sono impugnabili “ *b) inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese. “ :* nel caso in esame tale termine minimo di 30 giorni non risulta essere stato superato in quanto il C.U. n. 47 è stato pubblicato il 16 novembre 2022 e la squalifica terminava il 7 dicembre 2022, cioè 21 giorni dopo.

Il reclamo può essere parzialmente accolto per quanto riguarda la ammenda sulla base della giurisprudenza in materia di questa corrte: il 3° comma dell’art. 6 CGS stalisce che le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo che su quello delle società ospitanti.

Appare tuttavia conforme a giustizia considerare che il comportamento dei sostenitori di una squadra in campo avverso sfugge alal completa possibilità di prevenzione e di controllo da parte della società ospite, onde, senza voler inficiare il principio, la Corte ritiene che non si possa prescindere, ai fini della determinazione della sanzione, da una graduazione di quella responsabilità.

Ne deriva, pur rimanendo ferma la gravità dei fatti, una riduzione della sanzione pecuniaria applicata alla società, tenuto altresì conto della categoria di appartenenza della stessa, nell’entità indicata nel dispositivo.

PQM

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce l’ammenda ad € 250,00 (duecentocinquanta/00); dichiara inoltre inammissibile il reclamo in merito alla squalifica dell’allenatore ALESSIO SANTILLI in base all’art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 5 dicembre 2022.

Il Relatore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Francesco Scaloni Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 9 dicembre 2022

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano

ERRATA CORRIGE

**CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

A seguito di rettifica arbitrale le ammonizioni riportate nel CU n. 102 del 07.12.2022 a carico dei calciatori MARCATTILI SIMONE, ROMANI ANDREA (con relativa squalifica per 1 gara per recidività in ammonizione), TRAINI LEONARDO, tesserati con la soc. Montottone Grottese, e DE CAROLIS SIMONE, tesserato con la società Sangiorgese 1922, devono ritenersi revocate con effetto immediato; al contempo vengono inseriti fra i calciatori ammoniti, come risulta nel presente CU, CORRADINI MICHELE tesserato con la soc. Montottone Grottese, e MONALDI MARCO, FABIANI ANDREA, PANICONI ANGELO, tesserati con la soc. Sangiorgese 1922

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 19/12/2022.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 09/12/2022.**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Il Segretario****(Angelo Castellana)** | **Il Presidente****(Ivo Panichi)** |